

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 10 novembre 2003, a Milano, tra la Fondiaria - SAI S.p.A., la Milano Assicurazioni S.p.A., la Nuova Maa Assicurazioni S.p.A., la Maa Vita Assicurazioni S.p.A., la SIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle predette Società dall'altra,

PREMESSO

che in data 30 Luglio 2002 a Torino veniva stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge n. 428 del 29/12/1990 e delle norme contrattuali del settore assicurativo (art. 14 del vigente CCNL), tra la SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle predette due Società dall'altra, un protocollo di intesa che definiva, tra l'altro, un sistema di relazioni sindacali nonché di principi di carattere generale a cui fare riferimento nello sviluppo delle fasi di attuazione del processo di fusione per incorporazione di Fondiaria in SAI;

che in tale contesto la SAI e la Fondiaria dichiaravano che il ridisegno della struttura organizzativa delle Società coinvolte nella fusione sarebbe stato improntato alla ottimizzazione delle risorse attraverso l'applicazione degli strumenti indicati nel protocollo e sarebbe stato finalizzato ad evitare le ricadute sui dipendenti di cui al punto 2 del richiamato protocollo. Sul presupposto che il processo di razionalizzazione organizzativa si fosse compiuto attraverso il ricorso agli strumenti richiamati, SAI e FONDIARIA dichiaravano conseguentemente di rinunciare all'applicazione della legge n. 223/91 e alla procedura di cui all'art. 15 del CCNL vigente;

che la SAI e la FONDIARIA dichiaravano altresì che, nell'ambito delle esclusive prerogative aziendali in tema di organizzazione del lavoro, le strutture aziendali del nuovo assetto societario si sarebbero articolate sul territorio attraverso un graduale processo di aggregazione per poli produttivi (tre sedi principali e sedi di nicchia), tenendo conto delle caratteristiche distintive delle attività svolte localmente e delle loro prospettive di sviluppo, al fine di raggiungere un assetto organizzativo finale caratterizzato da un equilibrio quali-quantitativo delle funzioni allocate e del personale;

che nella stessa sede le Parti riconoscevano che i principi enunciati avrebbero trovato applicazione anche nelle eventuali integrazioni di imprese dei gruppi societari interessati, fatta salva l'attivazione delle norme di legge e di contratto, in particolare dell'art. 47 della legge n. 428/90 e dell'art. 14 del CCNL 18/12/1999, a livello di singole aziende interessate;

che nella medesima occasione le Parti concordavano di definire un apposito incontro, in attesa del quale i termini di cui all'art. 14 del CCNL 18/12/1999 sarebbero rimasti

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Pignatelli" and "Gallina"]*

*[Vertical handwritten notes on the left margin, including "Roberto Fiorino"]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin, including "Elena" and "Maurizio"]*



sospesi, per la presentazione del piano industriale e l'individuazione dei successivi momenti di confronto e di verifica;

che a decorrere dal 31/12/2002 ha avuto effetto la fusione per incorporazione de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. nella SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A.;

che in data 10 Aprile 2003 si svolgeva a Torino un incontro tra il Gruppo Fondiaria-SAI e le OO.SS. Nazionali ed Aziendali della FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA, nel corso del quale la Delegazione Aziendale illustrava il piano industriale del Gruppo per il periodo 2003-2006, esponendo dati previsionali, obiettivi quantitativi e previsioni finanziarie;

che in tale incontro l'Azienda riaffermava, per quanto concerne le risorse umane, la validità del succitato Accordo del 30 Luglio 2002 e ribadiva che la validità del medesimo, sia pur siglato tra le Parti nell'ambito dell'iter di fusione Fondiaria-SAI, doveva intendersi estesa a tutte le Società del Gruppo interessate da processi sinergici; confermava inoltre l'articolazione per poli territoriali e produttivi con equilibrio tra funzioni organizzative e personale anche, ove ne ricorressero i presupposti, in un ambito di Gruppo;

che, sempre in tale occasione, l'Azienda precisava che la fase attuativa del piano di riordino organizzativo sarebbe avvenuta seguendo una logica di progressività realizzativa dei diversi stadi di integrazione previsti, anche in relazione ai tempi tecnici necessari per uniformare i sistemi informativi in uso presso le due Società prima della fusione;

che successivamente all'incontro del 10 Aprile 2003 si sono verificate le condizioni per procedere a informare le OO.SS. in merito alla ricollocazione di talune attività aziendali a far data dal 1° Luglio 2003, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 18/12/1999 e ferme restando le prerogative dell'Azienda in tema di organizzazione del lavoro;

che in data 20 giugno 2003 veniva sottoscritto tra la Fondiaria - SAI S.p.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A., da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle due Società dall'altra il Protocollo di Intesa relativo al primo stadio di integrazione delle strutture organizzativa della Fondiaria-SAI e della Milano Assicurazioni;

che in data 15 luglio 2003 a Milano veniva stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge n. 428 del 29/12/1990 e delle norme contrattuali del settore assicurativo (art. 14 del vigente CCNL), tra la Milano Assicurazioni, la Nuova Maa, la Maa Vita, la SIS da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle predette Società dall'altra, un protocollo di intesa che, con riferimento alle fasi di attuazione del processo di fusione per incorporazione delle Società Nuova Maa, Maa Vita e SIS nella Milano Assicurazioni confermava il sistema di relazioni sindacali nonché i principi di carattere generale delineati con il sunnominato protocollo di intesa del 30 luglio 2002;

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*







